

S. 2278/13 T.A.

R.G. 42/10
Proc. 261/13
Rep. 3121/13
Rel. Pica
Ogg. Risarc. danni.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo

Presidente

dott. Leonardo Pica

Giudice delegato

dott. ing. Pietro E. De Felice

Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 42/2010 R.G., avente ad oggetto: "Risarcimento danni", passata in decisione all'udienza collegiale del 15.4.2013 e vertente

T R A

Novelli Antonio (C.F. NVLNTN46D23F912S), Memoli Felice (C.F. MMLFI.C46M14F913S), Novelli Anna (C.F. NVLNNA72T43F912Y), tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano del foro di Nocera Inferiore, giusta procura a margine del ricorso, e con questi elettivamente domiciliati in Napoli via del Parco Margherita n. 33 presso lo studio dell'avv. Gabriele Giglio

- RICORRENTI -

E

Regione Campania, in persona del presidente della giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Carbone, con la quale domicilia in Napoli, via S. Lucia n. 81, giusta procura generale alle liti per notar Cimmino

E

Consorzio di Bonifica Integrale - Comprensorio Sarno (C.F. 80009650653), in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Sirica, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sarno (SA) alla via Ticino n. 10

- RESISTENTI -

CONCLUSIONI

All'udienza del 25.10.2012 le parti presenti hanno reso le conclusioni meglio trascritte a verbale e, sinteticamente:



per i ricorrenti: accoglimento delle domande (così ribadite in comparsa conclusionale: <<1) Riconoscersi e dichiararsi la Regione Campania in persona del Presidente della Giunta Regionale legale rapp.te p.t. e il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno in persona del legale rapp.te p.t. responsabili esclusivi dei danni lamentati dai ricorrenti; 2) Per l'effetto condannarsi in solido la Regione Campania in persona del Presidente della Giunta, legale rapp.te p.t. e il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento a titolo di risarcimento in favore dei signori Novelli Antonio, Memoli Felice e Novelli Anna della complessiva somma di €. 41.528,94 come da CTU, oltre interessi, interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento fino al soddisfo o a quella somma che l'On.le Tribunale adito Vorrà quantificare. 3) Condannarsi i convenuti anche in solido al pagamento della somma di €.2.402,11 per le spese di CTU anticipate dai ricorrenti, come da fattura depositata agli atti. 4) Condannarsi i convenuti in solido al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari. 5) Munire l'emananda sentenza della formula della provvisoria esecuzione>>;

per la Regione: rigettarsi le domande.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, notificato il 29.1.2010 alla Regione e il 3.2.2010 al Consorzio e rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 rispettivamente in data 24.6.2010 ed in data 29.6.2010, i ricorrenti indicati in epigrafe, premesso:

- di essere proprietari di fondi e fabbricati siti in Castel San Giorgio, località Capasimo - Vecchia Ferrovia, censiti in catasto al foglio 9, p.lle nn. 364, 369, 619, 892, 1191;
- che il 24.9.2002 le piogge hanno causato, per l'aumento della portata idrica, la rottura dell'argine destro del torrente denominato "Solofrana";
- che le acque, putride e melmose, hanno invaso i terreni ed i fabbricati circostanti, tra cui anche quelli di proprietà dei ricorrenti;
- che l'evento, verificatosi a causa delle condizioni di degrado e di mancanza di manutenzione del letto e degli argini del citato torrente, è stato accertato dalle Autorità competenti e dai Vigili del Fuoco intervenuti immediatamente sul posto;
- che il Genio Civile di Salerno ed il Consorzio hanno poi effettuato i lavori di somma urgenza;
- che per la suddetta esondazione i ricorrenti hanno subito gravi danni al loro fondo e ai loro beni (macchinari, beni mobili, ecc.), quantificati pari ad €. 108.000,00 dal



perito di parte, ing. Andrea Romano;

hanno adito questo giudice, evocando in giudizio la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, imputando agli stessi la omessa manutenzione dell'opera idraulica, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni.

Si sono costituiti ritualmente in giudizio le resistenti, contestando ognuna la propria legittimazione passiva e la fondatezza nel merito della domanda, deducendo la eccezionalità dell'evento atmosferico causa dell'esondazione ed eccependo preliminarmente la Regione anche la prescrizione della pretesa, risalendo l'evento al 2002.

Ammissa ed espletata la prova per testi, disposta una consulenza tecnica d'ufficio (al fine di *<<accertare, esaminati gli atti di causa e descritti sommariamente i luoghi: 1)la causa dell'allagamento del 24/09/2002, accertando anche se le piogge abbiano avuto carattere eccezionale sulla base dei dati pluviometrici e della portata dell'alveo; 2)i danni riportati dai ricorrenti indicando per ognuno di essi la qualità di proprietari o di coltivatori dei fondi, le colture andate distrutte, il mancato guadagno detratti i costi, le spese necessarie per la bonifica del terreno, la riparazione dei loro beni mobili-immobili>>*), mutato il giudice delegato, all'udienza di discussione la causa è passata in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1)Va, *in primis*, rigettata l'eccezione di **prescrizione** della pretesa risarcitoria, per essere decorso il termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c., sollevata dalla Regione Campania.

Invero, premesso che i ricorrenti hanno invocato il risarcimento dei danni subiti in occasione dell'esondazione del 24.9.2002, risulta documentato che hanno interrotto la prescrizione con lettere raccomandate a.r. ricevute dai resistenti il 23-27.12.2005 ed il 3.3.2009 (cfr. i doc. n. 2 e 3 della produzione attorea) e che hanno instaurato il presente giudizio con ricorso notificato il 29.1.2010 alla Regione e il 3.2.2010 al Consorzio.

2)In ordine alla sussistenza della **legittimazione attiva** dei ricorrenti (peraltro non contestata), che si sono palesati proprietari dei cespiti di cui è causa all'epoca dell'evento, nessun dubbio può ravvisarsi, con le precisazioni che seguono.

Pur facendosi in ricorso riferimento ai fondi e fabbricati siti in Castel San Giorgio, località Capasimo - Vecchia Ferrovia, censiti in catasto al foglio 9, p.lle 364, 369, 619, 892, 1191, risulta dagli accertamenti svolti dal c.t.u. che i fondi interessati dall'esondazione sono quelli individuati dalle particelle 369, 619 (ora 1190 e 1191) e 892 (cfr. la planimetria allegata alla c.t.u.) e risulta dai titoli di provenienza e dalle visure catastali: 1)che la particella catastale n. **619** (di mq 2.476) all'epoca dei fatti era di proprietà di Novelli Antonio (giusta atto di

 3

compravendita del 10.1.1984, in atti) e che qualche anno dopo l'evento il fondo con sovrastante fabbricato è stato venduto a terzi, con atto del 3.4.2006 (sebbene la particella originaria risulta frazionata nelle part. n. 1190 e n. 1191); 2) che la particella catastale n. 892 (di mq 1.238) è di proprietà di Memoli Felice (coniugato con Novelli Anna), giusta atto di compravendita del 22.6.1988 (in atti); 3) che la particella catastale n. 369 (di mq 5.359) è di proprietà dei coniugi Novelli Anna e Memoli Felice, giusta atto di compravendita del 24.6.2002.

3) Per quanto attiene poi alla **legittimazione passiva** (*rectius* alla titolarità dal lato passivo del rapporto), è ben noto che la specifica questione della manutenzione del torrente Solofrana in relazione ai medesimi o ad eventi analoghi a quelli di cui è causa è stata già affrontata in altre sentenze di questo T.R.A.P. (tra le altre, la n. 169/2005), nelle quali è stata altresì accertata, in relazione ai ripetuti eventi di rottura degli argini, *<<la concorrenza di elementi scatenanti costituiti in primo luogo dalla inadeguatezza della sezione idraulica del torrente Solofrana, inidonea a contenere le ondate di piena (anche quando non si rompono gli argini l'acqua tracima inondando i terreni limitrofi); in secondo luogo il precario stato di manutenzione del letto, sia del torrente che del collettore che ne hanno ulteriormente ristretto la portata; in terzo luogo la mancanza di un adeguato intervento sistematico di consolidamento degli argini dei due corsi d'acqua>>*; concludendosi che *"all'origine dei fatti va pertanto posta una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio">>*. Anche con riguardo all'evento di cui è causa, il ctu, dott. agronomo Pasquale Sorrentino, ha evidenziato con riguardo all'allagamento che *<<i>terreni in discorso sono stati allagati, non dalle acque di tracimazione (indice sezioni insufficienti a contenere le portate in arrivo dai tratti a monte) ma da acque fuoriuscite dalla rottura del muro-argine di contenimento del torrente Solofrano che in quel tratto risulta essere pensile ovvero, corre in fuori suolo. Considerando che ► il rischio idraulico di allagamento, deriva da opere idrauliche realizzate dall'uomo, qualora vengano meno le condizioni di efficienza e sicurezza per il funzionamento delle stesse, ► il livello di faticenza del muro rendeva di precaria stabilità l'intera opera idraulica. Si evidenzia peraltro che il muro-argine, stando agli atti è franato nel giorno del 24 settembre, quando oramai il fenomeno piovoso era già calante e la piene dei due giorni precedenti erano già passate>>*, ragion per cui *<<la causa dell'allagamento è dovuta al cedimento strutturale dell'argine destro e l'evento piovoso, per altro non eccezionale, è stato l'elemento scatenante di una situazione dell'opera idraulica già precaria>>* (cfr. pag. 13 della relazione).

Pertanto, può ritenersi che l'evento sia imputabile alla vetustà ed al cattivo stato di conservazione dell'argine destro nonché alla mancanza di manutenzione del letto del torrente.

In particolare, il collasso del muro sponale per effetto della spinta idrostatica e idrodinamica dell'acqua è riconducibile esclusivamente al decadimento nel tempo delle caratteristiche meccaniche del materiale tufaceo di cui i muri erano e sono costituiti dovuto anche all'assenza di idonei interventi di manutenzione e di consolidamento strutturale. Come accertato da questo giudice anche in altri giudizi, è da sottolineare anche che il territorio, negli ultimi decenni, ha subito una trasformazione profonda sia rispetto all'incremento abitativo che ai sistemi di coltivazione in atto. Tali variazioni hanno comportato un incremento notevole dei volumi di piena. Di fronte a questa evoluzione del territorio, le sezioni degli alvei sono rimaste sostanzialmente quelle iniziali, incapaci di contenere le portate idriche conseguenti a piogge di entità superiore alla media con sempre più frequenti inondazioni delle aree adiacenti.

All'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, va dunque posta una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi, che il pur rilevante - ma non eccezionale - andamento pluviometrico, da solo, non avrebbe potuto cagionare.

Orbene, come già accertato anche in precedenti giudizi, tutti gli elementi di giudizio a disposizione indicano che il torrente Solofrana è un corso d'acqua naturale; esso, oltre che essere inserito negli elenchi delle acque pubbliche, è annoverato anche nel comprensorio di bonifica integrale di cui al T.U. n. 215/1933, e costituisce, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica. Il suo bacino è poi caratterizzato in larga misura dalla presenza mista di corsi d'acqua naturali ed artificiali.

Ed è noto, poi, che il Consorzio di Bonifica, che utilizzi le acque di un torrente, costituente elemento integrativo dei canali artificiali e naturali destinati a raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, con tipica funzione di bonifica del comprensorio, è tenuto alla manutenzione di tale corpo idrico e quindi risponde, in caso di omessa manutenzione, dei danni provocati dalle esondazioni di acque (T.S.A.P. 19.10.92 n. 78; id. 4.7.91, n. 42; id. 3.2.90, n. 10). Il quadro normativo nazionale (artt. 17 e 18 R.D. n. 215/1933) va infatti integrato con gli artt. 3 comma 4 (*"per la manutenzione delle opere di bonifica integrale, la Giunta regionale, annualmente, ripartisce l'apposito stanziamento di bilancio tra i Consorzi di Bonifica"*) e art. 8 (*"i Consorzi di Bonifica Integrale provvedono alla gestione, manutenzione, esercizio degli impianti e delle opere pubbliche di*

5

bonifica integrale”) della L.R. Campania n 23/1985, e con l’art. 2 comma 3 lett. b dello Statuto costitutivo del Consorzio approvato con delibera della Regione Campania del 26.11.1986 n. 239/2, ove si legge che il Consorzio provvede alla manutenzione ed all’esercizio delle opere di competenza regionale e statale. E tale quadro normativo non è mutato allorchè la legge regionale dell’ 11 aprile 1985 n. 23 è stata sostituita dalla legge regionale n. 4 del 25.2.2003.

E’, pertanto, in primo luogo il Consorzio di Bonifica da considerarsi responsabile dei danni connessi alla omessa manutenzione riscontrata nel torrente stesso e nei suoi immissari, quali alvei inseriti nel proprio comprensorio di bonifica.

E’, però, da ritenersi anche la solidale responsabilità della Regione Campania. Affermato, *in primis*, che il torrente Solofrana è un corso d’acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della regione, va ricordato che in virtù dell’art. 2, lett. e), del d.p.r. 15.1.72 n. 8, sono state trasferite alle regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e cioè in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori (qual è il torrente in parola), mentre, in virtù dell’art. 90, lett. e), del d.p.r. 24.7.77 n. 616 e dell’art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183, sono attribuite alle regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sicché, per quanto gli alvei in questione rientrano nel demanio idrico statale, ai sensi dell’art. 822 c.c., e non ne risulti il trasferimento al patrimonio regionale, la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta in generale alla Regione. L’art. 11 della legge n. 183/1989 sopra citata prevede che i comuni, le province ed i loro consorzi, nonché gli altri enti pubblici interessati partecipano all’esercizio delle funzioni regionali in materia nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni. Va allora rilevato che la Regione Campania con l’art. 25 della legge regionale 29.5.80 n. 54 ha sub-delegato alle province alcune funzioni in materia di acque pubbliche, la cui esatta individuazione è stata operata con la legge regionale 20.3.82 n. 16 e nessuna delle quali riguarda gli interventi di conservazione e manutenzione degli alvei (si tratta, infatti, delle funzioni relative agli attingimenti di acqua dai corsi di acque pubbliche, alla ricerca ed estrazione di acque sotterranee, alle piccole derivazioni di acqua ed alla polizia delle acque), sicché appare evidente che il contenuto della sub-delega in parola non elide la responsabilità della Regione in tema di omessa manutenzione di torrenti, alvei e grandi colatori, essendo rimasti i relativi interventi di sua diretta competenza.

Nella fattispecie, peraltro, in cui come si è detto la attività manutentiva è demandata al

 6

Consorzio di Bonifica per essere il torrente inserito nel comprensorio di bonifica, residua comunque una responsabilità della Regione in relazione alla erronea o insufficiente realizzazione delle opere strutturali ovvero mancata esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria che sono state concausa del danno, unitamente alla carente manutenzione. E dette carenze sono riscontrabili, posto che, come detto, si è potuta rilevare la fatiscenza e il degrado delle opere e la loro inidoneità strutturale; tanto da ritenersi necessaria una pianificazione a grande scala che preveda un riassetto ed un adeguamento generale della rete idrografica.

La corresponsabilità della Regione risulta peraltro anche dall'esame della legge regionale n. 23/85, ove all'art. 3 si legge che *<<per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica integrale la Giunta Regionale individua annualmente gli interventi da realizzare ed assegna le somme occorrenti ai Consorzi di Bonifica, che eseguono gli interventi medesimi>>*, con ciò evidenziandosi come spetti comunque alla Regione l'iniziativa e la spesa per la esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo dell'operato del Consorzio.

Al riguardo è opportuno, infine, ricordare la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque n. 67/2006, che in analoga fattispecie, in contraddittorio proprio tra gli enti che si contendono la irresponsabilità, ha sostenuto, con efficacia quindi di giudicato esterno, che: *<<Il consorzio di bonifica che utilizzi acque di un torrente, costituente elemento integrante di canali e regimentato con opere artificiali destinate a raccogliere acque ricadenti nel bacino di sua competenza, in funzione di bonifica del comprensorio, è l'unico soggetto tenuto alla manutenzione delle sponde naturali del detto corso d'acqua, con conseguente sua responsabilità esclusiva nel caso di danni da esondazione.....; dette competenze dei consorzi di bonifica non escludono, peraltro, una solidale responsabilità della regione (ex art. 2051 cc) per la mancata regimentazione delle acque dell'intero comprensorio e per omessa custodia delle acque e dell'alveo torrentizio, che abbiano comportato la maggiore pressione sugli argini del medesimo corso d'acqua, concorrendo a provocarne la distruzione, con le carenze di manutenzione, dovute anche al consorzio del comprensorio, ove non abbia provveduto alla necessaria realizzazione e corretta ricostruzione o straordinaria manutenzione dell'argine dello stesso corso d'acqua>>*. Alla responsabilità del Consorzio, per omessa manutenzione, si accompagna pertanto la responsabilità della Regione, per mancata regimentazione delle acque dell'intero comprensorio e omesso controllo e sollecito delle attività demandate al Consorzio.

4)l'anto premesso, va altresì evidenziato che alla stregua della documentazione in atti (cfr. l'ordinanza sindacale di sgombero del 24.9.2002; la comunicazione del sindaco di Castel San Giorgio datata 08.10.2002), anche fotografica, delle deposizioni testimoniali e delle risultanze

della c.t.u. è rimasto inequivocabilmente accertato che, così come sostenuto da parte ricorrente, e non escluso dalle parti resistenti, il 24.9.2002, in seguito a precipitazioni atmosferiche, i fondi in questione, così come l'area circostante, sono stati interessati, da un fenomeno di allagamento in seguito al collasso del muro spondale in destra idraulica del torrente Solofrana nel tratto ricadente nel territorio comunale di Castel San Giorgio, località Capasimo. In particolare, il teste Piazzetta Giuseppe ha riferito che *<<ricordo che percorrevo in macchina la strada adiacente alla ferrovia quando la polizia urbana chiuse il ponte al traffico a causa della rottura dell'argine della Solofrana (...); a mia memoria l'alveo della Solofrana non è mai stato pulito e la vegetazione spontanea copre gli argini oramai vecchi e fatiscenti (...); dopo l'evento l'argine è stato ricostruito in cemento armato, ma nel solo tratto franato>>*. Il teste Romano Giorgio ha confermato: *<<ricordo che l'argine destro del fiume Solofrana franò e le acque allagarono i terreni adiacenti di proprietà dei sig.ri Novelli e Memoli distruggendo le coltivazioni, provocando la perdita di animali da cortile (...); i piani bassi degli immobili furono danneggiati dalle acque che raggiunsero un'altezza di circa un metro (...); ricordo che percorrevo in macchina la strada adiacente alla stazione quando la stessa fu interrotta dai vigili urbani a causa della frana dell'argine (...); il letto del fiume non è mai pulito ed è ingombro di vegetazione e rifiuti e fanghi che emanano cattivi odori>>*. Il report fotografico allegato alla perizia di parte mostra l'argine *de quo* nel periodo dell'evento. Da tale documentazione emerge chiaramente: che l'evento è imputabile al cedimento del muro, costituito da tufo fatiscente, pietra su pietra; che non vi erano preesistenti strutture di rinforzo (contrafforti, intelaiature in ferro ecc.); che successivamente sono state realizzate opere di chiusura della falla, in una prima fase con posa senza cemento di blocchi grossi a tamponare la fuoriuscita di acqua dall'alveo e poi con ricostruzione dell'argine in cemento armato.

Per quanto riguarda le cause dell'esonazione può, pertanto, condividersi la conclusione del c.t.u., secondo cui *<<la causa dell'allagamento è stata propiziata dal livello di fatiscenza del muro che rendeva di precaria stabilità l'intera opera idraulica tanto che nella data di causa, con evento di pioggia non eccezionale, si è avuto il cedimento del in destra idraulica del muro-argine del Torrente Solofrano>>*. A quest'ultimo riguardo, infatti, va osservato che neanche può ritenersi che si sia in presenza di un evento eccezionale tale da rompere il nesso di causalità tra il fatto e l'evento. Invero, la dedotta eccezionalità dell'evento meteorico, solo genericamente allegata, non è stata provata dai convenuti, né risulta confortata da qualsivoglia riscontro. Anzi, va rilevato che il c.t.u., sulla base dei dati meteorologici (acquisiti presso l'ufficio "REGIONE CAMPANIA - Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio - Servizio 04 - CEMPID - Centro

 8

l'unzionale per la previsione meteorologica e il monitoraggio meteoidropluviometrico e delle frane") rilevati nella giornata dell'evento di causa e nelle due giornate precedenti, anch'esse piovose, e dalla tabella delle precipitazioni orarie (che riporta i dati relativi alle stazioni di S. Pietro in Montoro Superiore (AV), di Cetronico (SA), di Mercato San Severino (SA), e di Solofra (AV), ossia delle stazioni delle zone che ruscellano acqua nel bacino del Torrente Solofrano, per le piogge cadute a monte del punto di esondazione oggetto di causa), ha evidenziato che <<la piovosità sull'area Bacino Solofrano, territorio in discorso, per le date in riferimento, (...) calcolate come piovosità media tra le stazioni meteo citate, sono state: • mm/gg 70,0 per il 22/settembre/2002; • mm/gg 61,8 per il 23/settembre/2002; • mm/gg 21,1 per il 24/settembre/2002>> e che, pertanto, tenuto conto delle soglie pluviometriche importanti per il piano di protezione civile (che classifica come eventi meteorici di pioggia: molto elevati se c'è caduta superiore ai mm 100/24h; elevati quando compresi fra i 60 -100 mm/24h, moderati fra i 20 e 60 mm/24h e deboli (rilevanti oppure non rilevanti) sotto i 20 mm/24h), in nessuna delle tre giornate ed in particolare in quella del 24 settembre 2002, si è avuto l'evento estremo di classificazione dell'ente Protezione Civile "molto elevato". Inoltre, anche a volere tener conto del valore massimo di pioggia registrato dalla stazione di Solofra (109,2 mm/gg, il 23 settembre 2002), benché non rilevato dalle altre stazioni e quindi non esprime la quantità di pioggia effettivamente precipitata sull'intero bacino, il c.t.u. ha appurato che anche tale dato non evidenzia un valore con tempo di ritorno particolarmente lungo, essendo stato superato sette volte dal 1998 al 2011.

Inconferente, poi, ai suddetti fini, è la documentazione consegnata dalla Regione Campania al c.t.u., ossia il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 18.12.1999, pubblicato sulla GU n. 300 del 23.12.1999, e il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 21.12.2001, pubblicato sulla GU n. 1 del 2.1.2002 (allegato 7 alla relazione del c.t.u.). Il primo è il decreto in virtù del quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori del salernitano, a seguito di piogge cadute il 14-15-16 dicembre 1999 per una eccezionale ondata di maltempo abbattutasi sul territorio nazionale. Il secondo è il decreto in virtù del quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2002 lo stato di emergenza già dichiarato nel 1999 (allo scopo di proseguire ed intensificare gli interventi straordinari, ricorrendo nella specie i presupposti di cui all'art.5 co. 1 della legge 24 febbraio 1992 n. 225). Trattasi, come è evidente, di documentazione che nulla rivela con riguardo all'eccezionalità o meno dell'evento meteorico di cui è causa.

Per quanto riguarda le conseguenze dell'evento, dalla documentazione fotografica allegata

MF 9

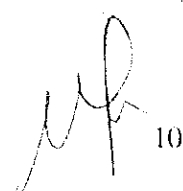
alla c.t.u. emerge che lo straripamento è risultato dannoso per le colture in atto e per i cespiti (terreni e fabbricato) a causa della notevole quantità di acqua e melma riversatasi.

In ordine alla quantificazione dei danni, il ctu ha tenuto conto: di quelli conseguenti alla ridotta produzione del ciliegeto (di 130 piante) per il 2003 e 2004, al netto delle spese di raccolta; delle spese per impiantare nuove piante arboree (<<impianto in sito di prugne n. 5; peri n. 80; meli n.20; uva per ml 100, noci n.5>>), per un totale di essenze da piantumare pari a centosessanta); dei costi per la pulizia del fondo, per il trasporto a rifiuto del materiale asportato e per rendere di nuovo coltivabile il terreno devastato; dei costi per la pulizia dell'area esterna e per il ripristino cd. strutturale del fabbricato (cfr. pagg. 14-17 della relazione).

In particolare, il ctu è addivenuto, complessivamente per tutti i ricorrenti, alle conclusioni riepilogate nella seguente tabella:

		€
1	Danno alle ciliegie (costi non sostenuti già detratti)	13.262,60
2	Danni e costi per la piantumazione delle altre essenze arboree	3.340,71
3	Bonifica del terreno	16.948,36
4	Danni ai beni mobili ed immobili	7.977,27
5	TOTALE	41.528,94

Contrariamente a quanto sostenuto dal perito di parte, ovviamente nulla può riconoscersi per la perdita di produzione di ciliegie per il 2002, essendo verosimile che all'epoca dell'evento fossero già state tutte raccolte, trattandosi di frutto notoriamente già maturato all'epoca dell'inondazione, come evidenziato pure dal c.t.u.. Tuttavia, avuto riguardo al cd. lucro cessante per il calo di produzione del ciliegeto per il 2003 ed il 2004, la quantificazione dei danni operata dal c.t.u. appare ingiustificata. Pur volendo dar credito alle generiche deposizioni dei testi e alla documentazione fotografica in atti, non può ritenersi accertato che l'impianto sia stato completamente danneggiato (tant'è vero che né il perito di parte, né il c.t.u. prevedono costi per l'impianto di nuove piante). D'altronde, la pronta esecuzione delle opere di pulizia del fondo da melme e da detriti e degli interventi agronomici di ripristino e di fertilizzazione è notoriamente idonea ad evitare il prospettato calo della produzione. Pertanto,



nulla può riconoscersi a titolo di mancato reddito per mancanza di prova del calo di produzione del ciliegeto.

Per quanto riguarda i costi per il ripristino dello stato dei luoghi, in mancanza di qualsivoglia documentazione comprovante quelli effettivamente sopportati (che sia pure a distanza di anni dall'evento e, addirittura, dopo la vendita dei cespiti i ricorrenti non hanno ritenuto di produrre) va osservato che il c.t.u. ha operato una stima, facendo riferimento alle voci del prezzario per le opere pubbliche in Campania, relativo all'anno 2002, pervenendo ad una somma evidentemente eccessiva. Pertanto, dovendosi presumere che i lavori di bonifica siano stati di entità molto più modesta e che siano stati eseguiti in economia direttamente dai ricorrenti, in ordine al *quantum* del risarcimento, ritiene il Tribunale che sia equo stimare l'ammontare dei danni pari al 50% degli importi indicati dal c.t.u. (ossia pari ad € 8.474,18 per la bonifica del terreno e ad € 3.988,63 per il ripristino del fabbricato).

In ordine alla quantificazione degli altri danni (per l'impianto delle piante distrutte), va rilevato che il c.t.u., sulla base di specifiche indagini di mercato e delle risultanze istruttorie (in particolare di quanto risultante dalla documentazione fotografica), ha stimato correttamente i danni (pari ad € 3.340,71) e che le suddette conclusioni, ben motivate e non specificamente contestate, risultano condivisibili.

Devono pertanto condannarsi la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 15.803,52 in favore dei ricorrenti, a ciascuno per quanto di ragione.

Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (24.9.2002) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Non sono state dedotte e non ricorrono ragioni di opportunità per accordare la provvisoria esecutività alla presente statuizione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione ai procuratori antistatari, sulla scorta delle risultanze processuali e del valore della

controversia (scaglione fino a € 25.000,00), applicando il valore minimo di liquidazione delle quattro fasi (di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), tenuto conto della natura e complessità della stessa, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dai clienti, **aumentato del 50% trattandosi di difesa di più persone e di causa promossa contro più parti**, in conformità del Regolamento del 20.7.2012 n. 140 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, dichiarato espressamente applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. Spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio, a carico dei resistenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulle domande proposte da Novelli Antonio, Memoli Felice, Novelli Anna nei confronti della Regione Campania e del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 15.803,52 in favore dei ricorrenti, versando a ciascuno quanto di ragione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;

2) condanna i resistenti in solido alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 528,86 per spese ed in € 1.692,00 per competenze (valore minimo di liquidazione delle quattro fasi: di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria, aumentato del 50% trattandosi di difesa di più persone e di causa promossa contro più parti), oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari; pone a carico definitivo dei resistenti le spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio.

Così deciso a Napoli il 20.5.2013

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

CORTI

4/6/2013

IL CAVALIERE